

# COMUNE DI SIDERNO

Prov. di Calabria

Prot. n. 16693 del 09.07.2014

Ai Responsabili dei Settori 1-2 -3-4-5-6

Al  
Responsabile Ufficio Contratti

E p.c.

Alla  
Commissione Straordinaria

OGGETTO : Disposizioni contenute nel Decreto Legge 66 del 2014 convertito in L. 89/2014 relative agli **appalti centralizzati affidati dai Comuni**.

L'art. 9 comma 4 del DL 66/2014, convertito in legge, ha modificato il comma 3 bis dell'articolo 33 del D.Lgs 163/ 2006 (codice degli appalti) così disponendo :

*” I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 . In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma ( TESTO VIGENTE ).*

Prima di analizzare la nuova formulazione dell'art. 33 del codice degli appalti introdotta dal Decreto Legge 66/ 2014, si ritiene opportuno richiamare sui numerosi interventi precedenti che hanno riguardato l'enunciato normativo in questione.

A) L'art. 23 comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L.214/2011, aveva introdotto il citato comma 3 *bis* prevedendo, per i comuni **con popolazione non superiore a 5 mila abitanti**, l'affidamento di lavori, beni e servizi a un'unica centrale di committenza. La centrale unica di committenza doveva essere costituita nell'ambito delle unione dei comuni o attraverso un accordo consortile fra gli stessi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 23 D.L. 211/2011:

**B) L'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95**, convertito in L. 135/2012<sup>2</sup>, aveva previsto due alternative alla procedura sopra indicata:

- 1- ricorso a strumenti elettronici gestiti da centrali di committenza
- 2- dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

**C) L'art. 1 comma 343 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147<sup>3</sup>**( legge di stabilità per il 2014) aveva escluso dall'ambito di applicazione del citato comma 3 *bis* i lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

Alle luce delle disposizioni sopra richiamate l'art. 33 comma 3 bis del codice degli appalti, prima delle modifiche introdotte dal citato art. 9 del DL 66/2014 prevedeva che **i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti procedessero ad acquisire lavori, beni e servizi utilizzando uno dei seguenti canali:**

- unioni dei comuni;
- appositi accordi consortili fra comuni;
- ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle provincie;
- attraverso gli strumenti elettronici forniti da Consip S.p.A..

#### **Le novità introdotte dal Decreto Legge n. 66 del 2014**

- 
- comma 4: All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
  - Comma 5: L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

<sup>2</sup> **Art.1 comma 4 D.L. 95/2012** : Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

<sup>3</sup> **Art. 1 comma 343L. 147/2013** . Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

L'articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 articolo (come convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89) ha sostituito integralmente la precedente formulazione del citato comma 3 *bis* disponendo:

1- l'estensione dell'ambito di applicazione della disposizione ( centrali di committenza, unioni di comuni- strumenti elettronici messi a disposizione da Consip ) **a tutti i Comuni non capoluogo di provincia;**

2-**l'eliminazione** della possibilità di **non applicazione della disposizione** nel caso di lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

3.il divieto imposto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di rilasciare il codice identificativo di gara ai Comuni che non rispettino la disposizione in esame.

Si tratta pertanto di un regime legale che, allo stato, non lascia margini di ricorso a procedure di acquisizione diretta di lavori, beni e servizi , neppure per importi inferiori alle soglie di 40.000,00 euro ne ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/2006, con sistemi differenti da quelli previsti nella nuova formulazione del comma 3 bis dell'art. 33 D.Lgs 163/2006, fermo restando invece il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica.

Salvo modifiche successive, anche in esito alle iniziative promosse da Anci sotto il profilo delle rischio di paralisi degli acquisti da parte delle Amministrazioni Locali, il quadro normativo di cui sopra, costituisce il PARAMETRO DI LEGITTIMITA' cui conformare l'azione amministrativa dell'Ente e come tale oggetto di valutazione in sede di rilascio dei pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile sulle determinazioni a contrarre ed in sede di controllo amministrativo successivo.

**La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale dell' Ente – Sez. Amministrazione Trasparente- in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013.**

Se ne raccomanda la puntuale osservanza.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dr. Caterina Paola Romanò*